

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

64010 ROCCA S. MARIA (TE) - tel. 0861/63122 - Fax: 0861/63279 -- C.F. 80005510674 -- P. IVA: 00412110678 -- E-MAIL: roccasm@roccasm.it

Servizi Demografici

Prot. n. 3501

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA' ACCERTATA PER REVOCA MISURE DI ACCOGLIENZA (D.Lgs. 142/2015)

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 11 ;

Vista la circolare Ministero dell'Interno n. 0001175 del 18-05-2017;

Visto il D.Lgs n. 142/2015 ed in particolare l'art. 5-bis;

Rilevato che con provvedimento della Prefettura - U.T.G. di Teramo risulta che nei confronti delle sotto indicate persone, iscritte in questa A.P.R., risultano revocate le misure di accoglienza di cui agli artt. 13 e 23, c. 1 lett. a) del D.Lgs. 142/2015 a seguito di allontanamento dal centro di accoglienza ove erano ospitati e che le stesse risultano irreperibili sull'intero territorio Comunale;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Dato atto che del presente provvedimento è stata data regolare comunicazione di avvio del procedimento e che a seguito della stessa non sono pervenute osservazioni nei termini fissati;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio;

Ritenuto pertanto che, nei casi concreti, ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del DPR 223/89;

ORDINA

la cancellazione - con pratica n. 9 - dall'Anagrafe della Popolazione residente per irreperibilità, ai sensi dell'art. 11 lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, con decorrenza dalla data odierna delle persone di cui al seguente prospetto, iscritte con abitazione in via Frazione Belvedere, 30/2

GAREA ABUBAKAR

nato a Kofridua (Ghana)

il 06-05-1990

Con la conseguente formulazione d'ufficio del relativo APR4 per la cancellazione ed eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;

- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse può ricorrere entro 30 (TRENTA) giorni dalla stessa affissione (artt. 1 e 2 del DPR 24.11.1971, n. 1199 - legge 24 dicembre 1954, n.1228 - DPR 30 maggio 1989, n. 223), oppure al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo entro 60 (SESSANTA) giorni nei termini modi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ. modif., oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo, al Tribunale Ordinario di Teramo nei tempi e modi di cui al c.p.c..
- che responsabile del procedimento è il sottoscritto Ufficiale di anagrafe.

Entro il termine di gg. 10 dal ricevimento della presente, l'interessato può presentare per iscritto osservazioni. Contro questo provvedimento, divenuto esecutivo, e' ammesso ricorso al Prefetto entro 30 gg dalla notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale, li

17-11-2018

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
(Fabrizio SACCHETTO)


COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA – Provincia di Teramo
UFFICIO ANAGRAFE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente ordinanza è stata pubblicata per 20 giorni consecutivi dal al
nell'apposita sezione del sito istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA – Provincia di Teramo

UFFICIO ANAGRAFE

Prot. N.


li

- ALLA PREFETTURA DI TERAMO
- ALLA QUESTURA DI TERAMO
- ALL'A.S.L DI TERAMO

- Agli Uffici comunali:

S E D E

Si trasmette per quanto di competenza.



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE